



TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 69 tricies

Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale

(articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Versione in vigore dal 7 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
Estremi	Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/art-69-tricies-riduzione-delle-sanzioni-amministrative-nei-casi-di-conciliazione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it